

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

LOTTO 1

CAPITOLATO
Polizza Libro Matricola
Responsabilità Civile Auto

GARA 7949721- CIG N° 8519396BF9

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Legge / Codice:	D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
Compagnia:	la Compagnia Assicurativa che copre la presente polizza
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti
Assicurazione:	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 C.C. e/o la garanzia data con il contratto
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicurativa
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Valore Commerciale:	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Accessori di serie:	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino
Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Primo rischio assoluto:	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.)

ART: 1 – ATTIVITA'

La Lamezia Multiservizi S.p.A., società a totale partecipazione pubblica del Comune di Lamezia Terme (socio di maggioranza assoluta) e di altri 27 Comuni del Comprensorio, costituita nel 1997 per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, gestisce attualmente i seguenti servizi:

- Gestione servizi di igiene urbana:
 - raccolta differenziata dei rifiuti
 - spazzamento;
 - Gestione discarica pubblica per rifiuti non pericolosi
- Gestione Servizi di trasporto pubblico locale;
- Gestione dei servizi di trasporto scolastico;
- Gestione del servizio idrico integrato;
- Gestione del servizio di pubblica illuminazione;
- Gestione dei servizi cimiteriali;
- Gestione del canile municipale.

Oltre alle attività inerenti la gestione dei servizi pubblici affidati dai Comuni soci Lamezia Multiservizi S.p.A. svolge tutte le attività e servizi generali connessi con la propria attività d'impresa quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la gestione dell'autoparco per il ricovero dei mezzi, dell'officina aziendale per la riparazione e manutenzione dei mezzi aziendali, i servizi al pubblico presso gli uffici aziendali.

Per l'espletamento di tali servizi la Multiservizi utilizza un parco automezzi di sua proprietà e in nolo dal Comune di Lamezia attualmente costituito da 168 automezzi di cui 25 Autobus per il servizio TPL, 19 Scuolabus, 95 Autocarri, 21 Autovetture, 8 altri veicoli, coperti da polizza obbligatoria RCA a libro matricola in scadenza al 31.12.2020.

Il contratto di assicurazione che sarà stipulato con la Compagnia assicurativa aggiudicataria della gara, riceverà i contenuti assicurativi che sono riportati nel presente capitolato.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia Assicurativa deve assicurare i rischi della Responsabilità Civile di cui all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), in conformità della legge e del Regolamento, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli.

L'assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art.122 deve essere estesa agli attuali 168 veicoli a motore di proprietà della Lamezia Multiservizi S.p.A. riportati nell'elenco allegato.

Essendo il parco autoveicoli, destinato alla gestione di servizi pubblici essenziali, soggetto nel corso del tempo a sostituzione e o integrazione, la Compagnia assicurativa si impegna, nel corso di vigenza della copertura assicurativa, ad estendere l'assicurazione alle stesse condizioni a tutti i nuovi autoveicoli e ad operare la cancellazione di quelli che Lamezia Multiservizi S.p.A. indicherà.

La Lamezia Multiservizi S.p.A. ha installato sui propri mezzi i sistemi di bordo per la localizzazione e la rilevazione dei dati di percorrenza mezzi.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private per l'espletamento dei servizi erogati dall'assicurato e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

ART.3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A) RIMBORSO TERZI DA INCENDIO

La Compagnia in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (persone, cose e/o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 2.500.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., 3° comma, la Compagnia ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

B) ROTTURA CRISTALLI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.300,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere

C) GARANZIA BAGAGLI ESTESA AGLI AUTOBUS

La presente garanzia è limitata agli autobus e scuolabus. La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 5.000,00 per anno assicurativo.

D) TRAINO – RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di € 1.000,00 per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 4 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo:

- per le sostituzioni l'utilizzo della classe di merito del veicolo sostituito;
- per le nuove inclusioni l'utilizzo della migliore classe di merito attribuita agli autoveicoli utilizzati nel medesimo servizio

Il premio, per ciascun veicolo, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto in caso di risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo, le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno in cui è notificata, anche via PEC, alla Compagnia la sostituzione o l'esclusione.

In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Compagnia, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 5 - MASSIMALI DI RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- **Autobus urbani e scuolabus**

€ 16.220.000,00 per sinistro con il limite di:

- € 15.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di
- € 1.220.000,00 comunque garantito per danni a cose

- **Altri Veicoli**

€ 7.290.000,00 per sinistro, con il limite di:

- € 6.070.000,00 comunque garantito per danni a persone
- € 1.220.000,00 comunque garantito per danni a cose

Art. 6 - FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- ciclomotori
- motoveicoli
- autovetture
- motoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone

L'Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Compagnia assicurativa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Art. 7 - PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE

La Compagnia si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale a carico del Contraente.

La Compagnia, alla scadenza annuale richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.

Per i sinistri per i quali la Compagnia non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale obbligo.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

Il contratto ha durata 2 (due) anni, dalle ore 24:00 del 31.12.2020 al 31.12.2022 e non è soggetto al tacito rinnovo.

La Compagnia assicuratrice si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2020 e dura un anno. La consegna della polizza con tutti i documenti contrattuali, inclusi i certificati e contrassegni assicurativi deve avvenire prima o contestualmente alla decorrenza della copertura assicurativa.

Il premio annuale è diviso in due rate semestrali, il pagamento della prima rata è previsto entro il 20 gennaio, il pagamento della seconda rata è previsto entro il 20 luglio.

in caso di mancato pagamento entro i termini indicati la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno indicato per la scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.

ART. 10 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare al contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Art. 11 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni né comporta la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Compagnia rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Il Contraente/Assicurato è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente alla stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 12 - ESCLUSIONE E RIVALSA

In tutti i casi in sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo o abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Art. 13 - RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI RISCHIO

Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia si impegna a trasmettere, all'avente diritto, l'attestazione di rischio secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 4 del 09 Agosto del 2006 e s.m.i.

Art. 14 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Compagnia entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Compagnia avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.

Art. 15 - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del Codice), può essere utilizzata la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Compagnia assicuratrice.

La Compagnia assicuratrice qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 16 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia assicuratrice assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia assicuratrice non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura lo richieda.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi

sono risarciti dal “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, ai sensi dell’art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Compagnia di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente capitolato e dal successivo contratto assicurativo, valgono le norme di legge, se per l’Assicurato più favorevoli.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello di Lamezia Terme.

Art. 20 - RISCHI ACCESSORI

Limitatamente ai veicoli indicati nell’allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicata la somma assicurata, e precisata la garanzia richiesta, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori, i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso del veicolo, per le seguenti fattispecie:

INCENDIO VEICOLI A MOTORE La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- azione del fulmine

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso.

FURTO, RAPINA, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI. La Società garantisce, per i valori indicati nell’allegato elenco mezzi e senza franchigia:

- perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina;
- danni subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all’evento;
- danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non;
- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere;
- trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

Art. 21 - ESCLUSIONI RISCHI ACCESSORI

L’assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell’Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell’Assicurato;
- determinati da vizi di costruzione;

Art. 22 - MODALITA’ DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Relativamente ai rischi accessori, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Compagnia, entro 15 giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuta a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, del luogo e della data di accadimento del sinistro, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:

- in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite
- in caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite
- copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti
- in caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità

Art. 23 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO PER I RISCHI ACCESSORI

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza). Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Art. 24 - RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La Compagnia ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 25 - RECUPERI

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Compagnia che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Compagnia eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. - ELENCO AUTOVEICOLI

N.	Classificazione	Servizio	Tipo	Targa	Anno Immatr.	Portata / Posti	PTT	Telaio	Valore 31/10/2020
1	Autobus	TPL	BREDA BUS 2001	AJ-755TG	1996	1+18+82		ZCM2200NU02927224	€ 4.000,00
2	Autobus	TPL	BREDA BUS 2001	AJ 756 TG	1996	1+18+82		ZCM2200NU02967225	€ 4.000,00
3	Autobus	TPL	FIAT IVECO 41	AP 291 ZA	1997	1+9+26		ZCFC4980002156556	€ 2.500,00
4	Autobus	TPL	EUROPOLIS	AX 498 DL	1998	1+14+79		ZCF4A9F000H000003	€ 4.000,00
5	Autobus	TPL	EUROPOLIS	AX 499 DL	1998	1+14+79		ZCF4A9F000H000004	€ 4.000,00
6	Autobus	TPL	FIAT IVECO A 45.10	AP 621 ZJ	1997	19+1		ZCF04570105143299	€ 2.500,00
7	Autobus	TPL	FIAT IVECO A 45.10	AX 365 CY	1997	19+1		ZCF04570105149554	€ 2.500,00
8	Autobus	TPL	EUROPOLIS	BF 128 VT	1999	58+1		ZGA4A8D000H000067	€ 3.000,00
9	Autobus	TPL	IVECO 315 E ORLANDI	BL 156 LH	2001	30+1		ZGA718D0007000512	€ 4.000,00
10	Autobus	TPL	IVECO 50C13	CF 267 LK	2003	19		ZCF05090005388205	€ 5.000,00
11	Autobus	TPL	EUROPOLIS	CF 725 LJ	2003	16+70		ZGA4A9H000H000070	€ 10.000,00
12	Autobus	TPL	IVECO 50C13	CF 921 LJ	2003	19		ZCF05090005420189	€ 5.000,00
13	Autobus	TPL	Cityclass 491E.10.29	CW 715 KM	2005	19+76		ZGA480M0006005297	€ 15.000,00
14	Autobus	TPL	Cityclass 491E.10.30	CW 716 KM	2005	19+76		ZGA480M0006005299	€ 15.000,00
15	Autobus	TPL	Iveco 50 C 15	CW 717 KM	2005	20		ZCF050A0005529350	€ 5.000,00
16	Autobus	TPL	Iveco 50 C 15	CW 718 KM	2005	20		ZCF050A0005529351	€ 5.000,00
17	Autobus	TPL	Mercedes Citaro	EX 979 TN	2002	28+59		WEB62804513100607	€ 10.000,00
18	Autobus	TPL	Mercedes Citaro	EX 980 TN	2002	28+59		WEB62804513100611	€ 10.000,00
19	Autobus	TPL	Iveco Daily	FJ 828 JE	2009	22		ZCF050D0005784744	€ 6.000,00
20	Autobus	TPL	Iveco Daily	FJ 829 JE	2009	22		ZCF050D0005784743	€ 6.000,00
21	Autobus	TPL	HEULIEZ GX127	FS 281 ZD	2008	20+52		VJ1GX586H7L001266	€ 12.000,00
22	Autobus	TPL	HEULIEZ GX127	FS 282 ZD	2008	20+52		VJ1GX586H7L001261	€ 12.000,00
23	Autobus	TPL	IRIBUS	FZ 074 KX	2007	18+51		VJ1GCX586H7C001081	€ 10.000,00
24	Autobus	TPL	MENARINIBUS	FY 161 LZ	2020	20+62		ZCM2500N090030705	€ 140.000,00
25	Autobus	TPL	MENARINIBUS	DG 047 RA	2020	20+62		ZCM2500N090030704	€ 140.000,00
26	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	AP 618 ZJ	1997	1+41		ZCF04570105147335	€ 1.800,00
27	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 40.10	AP 619 ZJ	1997	1+20		ZCF04070105127909	€ 1.800,00
28	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	AP 620 ZJ	1997	1+28		ZCF04570105143421	€ 1.800,00
29	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	FX 933 JA	1997	1+41		ZCF04570105144277	€ 1.800,00
30	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	FX 877 JA	1997	1+28		ZCF04570105147513	€ 1.800,00
31	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 40.10	AP 624 ZJ	1997	1+31		ZCF04570105147568	€ 1.800,00
32	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	AP 625 ZJ	1997	1+28		ZCF04570105143422	€ 1.800,00
33	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 40.10	AP 626 ZJ	1997	1+31		ZCF04070105129578	€ 1.800,00
34	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	AP 627 ZJ	1997	1+41		ZCF04570105143191	€ 1.800,00
35	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	AP 628 ZJ	1997	1+41		ZCF04570105143301	€ 1.800,00
36	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	AP 629 ZJ	1997	1+28		ZCF04570105143423	€ 1.800,00
37	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 40.10	AP 630 ZJ	1997	1+31		ZCF04070105132052	€ 1.800,00
38	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	AX 366 CY	1997	1+41		ZCF04570105149555	€ 1.800,00
39	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 40.10	BA 257 ME	1997	1+20		ZCF04070105205438	€ 1.800,00
40	Scuolabus	Trasp. Scolastico	Iveco 65C /E4	DG 527 PY	2007	44+2		ZCFC65D0005618186	€ 5.000,00
41	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO A 45.10	AX 614 DF	1998	1+22		ZCF04570105153986	€ 2.400,00
42	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO 50C18H B PFV	GC 802 DJ	2020	1 + 28		ZCFK650D605362272	€ 40.000,00
43	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO 50C18H B PFV	GC 803 DJ	2020	2 + 28		ZCFK650DX05361819	€ 40.000,00
44	Scuolabus	Trasp. Scolastico	FIAT IVECO 50C18H B PFV	GC 804 DJ	2020	3 + 28		ZCFK650DX05362498	€ 40.000,00
45	Furgone finestrato	Trasp. Scolastico	Iveco 35	CS 462 FB	2004	9		ZCFC3581005508201	€ 4.000,00
46	Furgone finestrato	Trasp. Scolastico	Iveco 35	CS 463 FB	2004	9		ZCFC3581005509892	€ 4.000,00
47	Veicolo multiuso	Trasp. Scolastico	Fiat Doblò	DG 377 PY	2008	4		ZFA223000005665847	€ 1.800,00

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. - ELENCO AUTOVEICOLI

N.	Classificazione	Servizio	Tipo	Targa	Anno Immatr.	Portata / Posti	PTT	Telaio	Valore 31/10/2020
48	Autocarro	Servizio idrico	Iveco Dayli	CM 901 SF	2004		3.500	ZCFC3591005479616	€ 2.000,00
49	Autocarro	Servizio idrico	Iveco Dayli	CM 902 SF	2004		3.500	ZCFC3591005479617	€ 2.000,00
50	Autocarro	Servizio idrico	Renault 220.16	CX 864 KE	2005			VF645ACA000006437	€ 5.000,00
51	Autocarro	Servizio idrico	Iveco 35 A	DA 197 AH	2006	590	3500	ZCFC357400D296060	€ 3.000,00
52	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Doblo	CP 543 NE	2004			ZFA22300005258442	€ 1.500,00
53	Autovettura	Servizio idrico	TOYOTA HILUX 2.5	BY 356 XF	2004				€ 4.000,00
54	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	CS 492 EZ	2004			ZFA16900000197261	€ 1.400,00
55	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	CS 493 EZ	2004			ZFA16900000198381	€ 1.400,00
56	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	CS 529 EZ	2004			ZFA16900000197356	€ 1.400,00
57	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	CS 530 EZ	2004			ZFA16900000197230	€ 1.400,00
58	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	CS 531 EZ	2004			ZFA16900000197252	€ 1.400,00
59	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	CS 533 EZ	2004			ZFA16900000197531	€ 1.400,00
60	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	DL 149 LF	2007			ZFA169000001007300	€ 2.000,00
61	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	DL 151 LF	2007			ZFA169000001006405	€ 2.000,00
62	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	DL 153 LF	2007			ZFA169000001006437	€ 2.000,00
63	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	FZ 098 FS	2020			ZFA31200003E20912	€ 8.000,00
64	Autovettura	Servizio idrico	Fiat Panda	FZ 099 FS	2020			ZFA31200003E21068	€ 8.000,00
65	Autocarro	Serv. Pubbl.Illum.	Nissan Cabstar	DM 403 EL	2009			VWASHFF2481052914	€ 5.000,00
66	Autocarro	Serv. Pubbl.Illum.	Nissan Cabstar	DM 404 EL	2009			VWASHFF2481059936	€ 5.000,00
67	Autovettura	Serv. Pubbl.Illum.	Fiat Fiorino	EA 714 FZ	2010			ZFA22500000118902	€ 200,00
68	Autocarro	Serv. Cimiteriale	Ape Quargo	CV 60505	2006			ZAPP1000000002023	€ 800,00
69	Autocarro	Serv. Cimiteriale	Ape Quargo	CV 60506	2006			ZAPP1000000001444	€ 800,00
70	Autocarro	Serv. Cimiteriale	Piaggio Porter	CM 463 SF	2004	370	1.500	ZAPS8500000701836	€ 800,00
71	Autocarro	Serv. Cimiteriale	Iveco Daily	EH 923 VR	2011	820	3.500	ZCFC357140D429221	€ 6.000,00
72	Autovettura	Igiene urbana	FIAT DOBLO	DA 266VD	2006			ZFA22300005403346	€ 2.000,00
73	Autovettura	Igiene urbana	FIAT DOBLO	CF 890 LG	2003			ZFA22300005138362	€ 2.000,00
74	Autovettura	Igiene urbana	FIAT PANDA MULTIJET	CP 541 NE	2004			ZFA16900000188166	€ 2.000,00
75	Autovettura	Igiene urbana	FIAT PANDA MULTIJET	DG 869 PZ	2007			ZFA16900000779421	€ 2.000,00
76	Autocarro	Igiene urbana	Fiat 49.12	BC 409GL	1999	1.500	5.000	ZCF04CG980105204779	€ 1.000,00
77	Autocarro	Igiene urbana	Iveco Eurotrakker	BF 447 VT	1999	12.700	26.000	WJME3TP00C067612	€ 1.000,00
78	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 410 E 42H	BL 259 LF	2001	12.300	32.000	WJM14CS800C065624	€ 5.000,00
79	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 150 E 23	BL 149 LE	2001	5.600	15.000	ZCFA11G0002302826	€ 5.000,00
80	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 50 C 13	BH 384 VT	2000	2.400	5.200	ZCFC5090005291608	€ 1.600,00
81	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 260 E 43	BL 714 LE	2001	14.880	26.000	WJME2NSJ00C083952	€ 5.000,00
82	Autocarro	Igiene urbana	Piaggio Porter	CM 563 SF	2004	350	1.500	ZAPS8500000700923	€ 960,00
83	Autocarro	Igiene urbana	Iveco Dayli	CM 775 SF	2004	980	3.500	ZCFC3591005412021	€ 960,00
84	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 35 C 9	CP 938 NJ	2004	590	3500	ZCFC3563105424356	€ 2.400,00
85	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 260 E 31	CX 877 KE	2005	12.800	26.000	WJME2NN0004266104	€ 10.000,00
86	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 260	DM 918 EP	2008	14.900	26.000	WJME2NNH404323481	€ 2.000,00
87	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 80	DM 919 EP	2008	3.100	8.000	ZCFA80G1302521855	€ 5.000,00
88	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 80	DM 920 EP	2008	3.100	8.000	ZCFA80G1302521854	€ 5.000,00
89	Autocarro	Igiene urbana	Piaggio Porter	DT 820 FB	2008	505	1.500	ZAPS8500000578225	€ 1.200,00
90	Autocarro	Igiene urbana	Piaggio Porter	DT 821 FB	2008	505	1.500	ZAPS8500000578155	€ 1.200,00
91	Autocarro	Igiene urbana	Iveco Daily 50/E4	DG 547 PY	2009	2.530	5.200	ZCFC50A2005780861	€ 8.000,00
92	Autocarro	Igiene urbana	Piaggio Porter	DW 915 FN	2009	230	1.500	ZAPS8500000582649	€ 2.000,00
93	Autocarro	Igiene urbana	Piaggio Porter	DW 916 FN	2009	230	1.500	ZAPS8500000582644	€ 2.000,00
94	Autocarro	Igiene urbana	Piaggio Porter	EH 808 VR	2011	325	1.500	ZAPS90TJW00000132	€ 2.400,00
95	Autocarro	Igiene urbana	Piaggio Porter	EH 809 VR	2011	325	1.500	ZAPS9CHW000001304	€ 2.400,00
96	Autocarro	Igiene urbana	Piaggio Porter	EH 810 VR	2011	325	1.500	ZAPS90CHW000001279	€ 2.400,00
97	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 80 E 15	CZ 561644	1993	1.985	8.000	ZCFA80A0002015561	€ 1.000,00
98	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 180	EM 172FV	2002	7.550	18.000	ZCFA1TMO102367162	€ 5.000,00
99	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 260 E 31	CP 930 NJ	2004	10.800	26000	WJME2NN0004266161	€ 12.000,00
100	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 65 E 13	CP 931 NJ	2004	700	7000	ZCFA6591102407337	€ 4.000,00
101	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 180 E 28	CP 932 NJ	2004	7.640	18000	ZCFA1TM0102407651	€ 4.000,00
102	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 65 E 13	CP 933 NJ	2004	700	7000	ZCFA6591102407338	€ 4.000,00
103	Autocarro	Igiene urbana	Renault M 220.13	CP 937 NJ	2004	4.180	13000	VF644ACA000006827	€ 4.000,00
104	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 150 E 18	CP 941 NJ	2004	5.375	15000	ZCFA1LD1102407773	€ 4.000,00
105	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 150 E 18	CP 942 NJ	2004	5.375	15000	ZCFA1LD1102407774	€ 4.000,00
106	Autocarro	Igiene urbana	Renault M 220.13	CP 943 NJ	2004	4.180	13000	VF644ACA000006817	€ 4.000,00
107	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 260	DM 916 EP	2008	10.400	26.000	WJME2NNJ404333445	€ 12.000,00
108	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 260 E 43	FG 861 HK	2003	14.000	26.000	WJME2NSJ004267990	€ 6.000,00
109	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 180	DM 917 EP	2008	5.000	18.000	ZCFA1TMO302521225	€ 12.000,00
110	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 150	DM 921 EP	2008	5.100	15.000	ZCFA1LG0302506039	€ 1.000,00

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. - ELENCO AUTOVEICOLI

N.	Classificazione	Servizio	Tipo	Targa	Anno Immatr.	Portata / Posti	PTT	Telaio	Valore 31/10/2020
111	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 150	DM 922 EP	2008	5.000	15.000	ZCFA1LG0302506040	€ 12.000,00
112	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 260	EY 992 SW	2008	10.350	26.000	WJME2NNJ404333354	€ 14.000,00
113	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 180/E4	DW 909 FN	2009	10.750	18.000	ZCFA1TJ0302540628	€ 14.000,00
114	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 150 E 18 K	BL 249 LG	2001	5.000	15.000	ZCFA1LD0002354365	€ 4.000,00
115	Autocarro	Igiene urbana	Iveco 260 E 31	CP 929 NJ	2004	10.800	26000	WJME2NN0004266250	€ 12.000,00
116	Autocarro	Igiene urbana	Iveco Daily	EH 922 VR	2011	800	3.500	ZCFC357130D419049	€ 4.500,00
117	Autocarro	Igiene urbana	Iveco Daily	EH 924 VR	2011	820	3.500	ZCFC357140D429220	€ 4.500,00
118	Autocarro	Igiene urbana	Iveco Dayli	CA 696 NW	2002	820	3.500	ZCFC3591005378514	€ 2.000,00
119	Autocarro	Igiene urbana	Fiat Strada	CP 043 NG	2004			ZFA17800002418580	€ 1.200,00
120	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 859 VE	2015		3500	VWASWTF24F5173106	€ 10.000,00
121	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 861 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172829	€ 10.000,00
122	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 863 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172828	€ 10.000,00
123	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 857 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172819	€ 10.000,00
124	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 864 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172830	€ 10.000,00
125	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 911 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172837	€ 10.000,00
126	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 912 VE	2015		3500	VWASWTF24F5173105	€ 10.000,00
127	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EZ 856 HX	2015		3500	VWASWTF24F5172839	€ 10.000,00
128	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	FJ 762 LL	2015		3500	VWASWTF24F5172826	€ 10.000,00
129	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EZ 849 CF	2015		3500	VWASWTF24F5173100	€ 10.000,00
130	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 909 VE	2015		3500	VWASWTF24F5173095	€ 10.000,00
131	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EZ 852 HX	2015		3500	VWASWTF24F5172811	€ 10.000,00
132	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EZ 850 HX	2015		3500	VWASWTF24F5173103	€ 10.000,00
133	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	FA 922 AW	2015		3500	VWASWTF24F5173120	€ 10.000,00
134	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 862 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172832	€ 10.000,00
135	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 915 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172838	€ 10.000,00
136	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 916 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172812	€ 10.000,00
137	Autocarro	Igiene urbana	Nissan 35.15 con vasca	EY 918 VE	2015		3500	VWASWTF24F5172834	€ 10.000,00
138	Autocarro	Igiene urbana	IVECO MP 260 E 43 Y	FG 861 HK	2003			WJME2NSJ004267990	€ 6.000,00
139	Autocarro	Igiene urbana	MOTO PIAGGIO LIBERTY	X 4 CZDF	2004			ZAPCA2220000013584	€ 1.500,00
140	Autocarro	Igiene urbana	LAVACASSONETTI FARID	CM 189 SG	2004			ZCFA1TJ0102415594	€ 8.000,00
141	Autocarro	Igiene urbana	IVECO 35C15	FV 827 WC	2019			ZCFC435B30D602924	€ 32.000,00
142	Autocarro	Igiene urbana	COMPATTATORE	FV 828 WC	2019			WJME62RN50C411792	€ 100.000,00
143	Autocarro	Igiene urbana	IVECO 35C15	FV 829 WC	2019			ZCFC435B00D602928	€ 32.000,00
144	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO IVECO	FX 434 YJ	2019			WJME62RU90C415819	€ 100.000,00
145	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO IVECO	FX 435 YJ	2019			WJME62RU00C415935	€ 100.000,00
146	Autocarro	Igiene urbana	COMPATTATORE IVECO	FX 950 JA	2019			WJME62RN70C417139	€ 100.000,00
147	Autocarro	Igiene urbana	COMPATTATORE IVECO	FX 951 JA	2019			WJME62RN70C417397	€ 100.000,00
148	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 808 MA	2019			TYBFEA01BLD805018	€ 34.000,00
149	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 809 MA	2019			TYBFEA01BLD803942	€ 34.000,00
150	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 810 MA	2019			TYBFEA01BLD805207	€ 34.000,00
151	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 811 MA	2019			TYBFEA01BLD803939	€ 34.000,00
152	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 812 MA	2019			TYBFEA01BLD806474	€ 34.000,00
153	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 813 MA	2019			TYBFEA01BLD805208	€ 34.000,00
154	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 814 MA	2019			TYBFEA01BLD806473	€ 34.000,00
155	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 815 MA	2019			TYBFEA01BLD803298	€ 34.000,00
156	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 816 MA	2019			TYBFEA01BLD803259	€ 34.000,00
157	Autocarro	Igiene urbana	AUTOCARRO MITSUBISCHI	FY 817 MA	2019			TYBFEA01BLD803938	€ 34.000,00
158	Autocarro	Igiene urbana	COMPATTATORE	FY 984 MA	2020			WJME62RN30C425237	€ 16.000,00
159	Autocarro	Igiene urbana	IVECO TRATTORE	GB 822 JL	2020			WJMM62AUX0C430658	€ 75.000,00
160	Autocarro	Igiene urbana	SEMIROMORCHIO	XA 549 LX	2020			ZA9385P600J55970	€ 80.000,00
161	Autocarro	Igiene urbana	IVECO TRATTORE	GB 823 JL	2020			WJMM62AU90C430537	€ 75.000,00
162	Autocarro	Igiene urbana	SEMIRIMORCHIO	XA 550 LX	2020			ZA9385P600J55961	€ 80.000,00
163	Macchina Operatrice	Igiene urbana	Spazzatrice Farid Jonhston	CY 415 BY	2005			ZCFA1LF0202470455	€ 10.000,00
164	Macchina Operatrice	Igiene urbana	Spazzatrice Bucher	AF T299	2008			TEB50CC2068135945	€ 6.000,00
165	Macchina Operatrice	Igiene urbana	Spazzatrice Bucher	AF T300	2008			TEB50CC2078136060	€ 6.000,00
166	Macchina Operatrice	Igiene urbana	SPAZZATRICE AEBI SCHIMIDT	FY 908 MA	2020			XLRAEL2700L490004	€ 120.000,00
167	Macchina Operatrice	Igiene urbana	PALA KOMATSU	AEC 501	2004			WA380GH50157	€ 32.000,00
168	Macchina Operatrice	Igiene urbana	Escavatoe ZAXIS 240					HCMBAS00A00106718	€ 7.000,00

VALORE DEI 168 AUTOVEICOLI EUO 2.491.620,00

SCHEDA DI QUOTAZIONE

Veicoli assicurati n. 168 (come da elenco Allegato)

<p>A) Responsabilità Civile verso Terzi <u>Autobus e scuolabus</u> Euro 16.220.000,00 per sinistro con limite di Euro 15.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di Euro 1.220.000,00 comunque garantito per danni a cose</p> <p><u>Altri Veicoli</u> Euro 7.290.000,00 per sinistro, con limite di Euro 6.070.000,00 comunque garantito per danni a persone e di Euro 1.220.000,00 comunque garantito per danni a cose</p> <p>PREMIO ANNUO LORDO: Euro _____</p> <p><i>in lettere (Euro</i> _____ <i>)</i></p>

<p>B) Rischi accessori Artt. 20 - 25 Garanzie Incendio, Furto, Rapina, Eventi Socio-politici ed Atmosferici Garanzie valide per i veicoli il cui valore viene indicato nella specifica colonna dell'elenco. Tasso imponibile unico per tutte e tre le garanzie suindicate:</p> <p>Valore degli autoveicoli Euro 2.491.620,00 Tasso _____ %o (promille)</p> <p>PREMIO ANNUO LORDO: Euro _____</p> <p><i>in lettere (Euro</i> _____ <i>)</i></p>

<p>PREMIO ANNUO IMPONIBILE TOTALE (A+B):</p> <p>Euro _____</p> <p><i>in lettere Euro</i> _____ <i>)</i></p>

Scomposizione del premio 31.12.2017 – 31.12.2019:

Premio imponibile	S.S.N.	Imposte	Premio lordo

Delega _____ Quota _____ %

Coassicuratrice _____ Quota _____ %

LA/LE SOCIETA'